SENTENZA

In prima istanza

UDIENZA

Del 06/06/2000

N. 148+150/95 Reg. Gen
N. 1909/93 R. G. N.R.

Depositato in Cancelleria

Il 1.3.2001

Spedito avviso art. 548 C.P.P

Il 24.3.2001 al PM
14.3.2001 al PM

Esecutiva

Il 2[illegible]

Redatta Scheda

Il ... ...

Art. ... ...

Campione penale

Il ... ...
Foglio elettorale al comune

Di ... ...

N. 1571/2000 Reg
Raccolta sentenze

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale penale di Catania – Sez. **terza in composizione collegiale**
In persona dei Signori:

1. **Dott. M. Fichera** — **Presidente**
2. **Dott. R. Passalacqua** — **Giudice Est.**
3. **Dott. A. Giuttari** — **Giudice**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale

CONTRO

1. **SANTAPAOLA BENEDETTO**, nato a Catania il 04/06/1938; detenuto per altro, presente in multivideoconferenza dalla C.C. di Pisa
2. **PUGLISI PIETRO**, nato a Catania il 31/07/1958; detenuto per altro, presente in multivideoconferenza dal C.R. di Spoleto
3. **ANDO' SALVATORE**, nato a ionia il 13/02/1945, res.te a Macchia di Giarre in Via Delle Acacie n. 57

Libero presente

IMPUTATI

In ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv 110 CP, 97, 101 DPR 30/03/1957 n. 36; per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed altre persone non ancora *identificate, utilizzando la forza di intimidazione del vincolo associativo* derivante dalla appartenenza del Santapaola, del Samperi e del Puglisi alla associazione di tipo mafioso, capeggiata dal primo e affiliata a "Cosa Nostra", nonché dalla contestuale appartenenza degli altri due alla organizzazione mafioso, facente capo a Pulvirenti Giuseppe, detto il "Malpassotu", usando minaccia e comunque altri mezzi illeciti, atti a diminuire la libertà degli elettori, esercitato pressioni per costringere questi ultimi a votare in favore dell'Andò, candidato del P.S.I. nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati negli anni 1983 e 1987.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto a nome della associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra".

In Catania e provincia nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate.

Sentito il Pubblico Ministero in persona del **Dott. N. Marino**

Sentiti gli imputati e L'Avv. Carmelo Calì difensore di fiducia per Santapaola B., Avv. Michele Ragonese difensore di fiducia per Puglisi P. e Avv. Angelo Pennisi e Alessandro Attanasio difensori di fiducia per Andò S.

In difesa dei medesimi che per ultimi ebbero la parola

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M. chiede, esclusa l'aggravante di cui all'art. 101 DPR 361/57, e concesse le circostanze attenuanti generiche agli imputati, dichiararsi non doversi procedere essendo un reato estinto per prescrizione, e deposita memoria.

L'Avv. Michele Ragonese per Puglisi Pietro, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e deposita note.

L'Avv. Carmelo Calì per Santapaola Benedetto chiede l'assoluzione perché non vi è prova che questi abbia commesso il fatto;

L'Avv. Alessandro Attanasio per Andò deposita note e chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

L'Avv. Angelo Pennisi per Andò chiede l'assoluzione perchè il fatto non sussiste e deposita note difensive e verbale d'interrogatorio reso dall' Andò.

In fatto e in diritto

Con decreto di giudizio immediato emesso dal G.I.P. presso questo Tribunale in data 21.12.1994 veniva disposto il rinvio a giudizio di Andò Salvatore, chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 97 e 101 del D.P.R. 30.3.1957, n. 361, come meglio specificato in epigrafe; con decreto emesso in pari data all'esito di udienza preliminare veniva disposto altresì il rinvio a giudizio di Santapaola Benedetto e Puglisi Pietro, ai quali veniva contestata la medesima imputazione in concorso con l'Andò.

I suddetti procedimenti venivano riuniti dal Tribunale in considerazione della connessione oggettiva tra gli stessi; nel corso dell'istruzione dibattimentale venivano raccolte le prove richieste dalle parti nonché, ad integrazione del quadro probatorio, quelle ulteriori la cui ammissione veniva ritenuta necessaria dal Tribunale al fine di verificare elementi emersi nel corso dell'esame dei testi, a riscontro dell'attendibilità degli stessi.

All'esito della discussione delle parti la causa veniva decisa dal Tribunale all'udienza del 6.6.2000 con la lettura del dispositivo in udienza.

Ritiene questo Tribunale che il quadro probatorio raccolto non consenta di affermare la responsabilità degli imputati in ordine al delitto loro in concorso ascritto e gli stessi devono pertanto essere assolti perché il fatto non sussiste.

Agli odierni imputati viene contestato di aver utilizzato la forza di intimidazione del vincolo associativo derivante dalla appartenenza del Santapaola e del Puglisi ad una associazione di stampo mafioso, capeggiata dal primo ed affiliata a "Cosa Nostra", per esercitare pressioni nei confronti degli elettori in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati negli anni 1983 e 1987, esercitando minacce ed altri mezzi illeciti al fine di diminuire la libertà degli elettori stessi e di indurli a votare in favore dell'Andò.

La norma di cui all'art. 97 D.P.R. 361/57 disciplina l'ipotesi di un reato plurioffensivo, teso a tutelare beni giuridici individuabili nell'interesse dello

Stato allo svolgimento di operazioni elettorali caratterizzate da regolarità e correttezza, nonché in quello dell'elettore a partecipare all'attività politica attraverso la libera espressione del diritto di voto. Il delitto in contestazione è pertanto integrato attraverso l'esercizio di forme di coercizione nei confronti di terzi, caratterizzate dall'uso di minacce o violenza o comunque di artifici, al fine di determinare gli stessi ad esprimere le preferenze elettorali in modo non autonomo.

Rileva il Tribunale che nel caso in esame, la condotta ascritta nell'imputazione è fondata sul potere di intimidazione legato all'appartenenza da una associazione di stampo mafioso e pertanto, poiché l'assunto accusatorio è basato prevalentemente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la valutazione del materiale probatorio raccolto deve essere finalizzata alla puntuale e coerente ricostruzione dei fatti anche con riferimento ai necessari presupposti logici della condotta contestata. Appare infatti evidente che l'intervento di esponenti di un gruppo malavitoso in favore di un candidato elettorale implica l'esistenza di un concreto interesse al riguardo da parte del sodalizio criminoso, derivante dall'esistenza di precisi accordi precedenti. Pur non essendo elemento costitutivo del reato, pertanto, l'indagine in ordine all'esistenza di una pattuizione di scambio tra gli imputati, con la promessa o la prospettazione di benefici derivanti al clan quale corrispettivo dell'impegno elettorale in favore dell'Andò, risulta necessaria al fine di inquadrare i fatti in un contesto storico coerente e di valutare anche l'attendibilità dei collaboranti alla luce della credibilità della ricostruzione dagli stessi effettuata.

Già sotto tale primo profilo deve essere rilevato che le dichiarazioni dei collaboranti, tutte *de relato*, risultano vaghe e generiche, nonché prive di riscontri oggettivi.

Né Avola Maurizio né Samperi Severino Claudio, nel corso dell'esame dibattimentale del 13.7.1998, hanno infatti saputo indicare l'origine dei contatti e dei rapporti tra l'onorevole Andò ed il Santapaola ed il tipo di benefici o "favori" che quest'ultimo avrebbe potuto ricevere dal

primo. Avola, anzi, riferisce dell'esistenza di imprecisati contrasti sorti nell'anno 1983 che avrebbero indotto il clan mafioso a deliberare inizialmente la realizzazione di un attentato nei confronti dell'Andò, e poi ad individuare come vittima di azione omicidiaria una persona a lui molto vicina, Finocchiaro Andrea. In ordine alla credibilità del collaborante sul punto deve essere rilevato che da un lato l'Avola aveva reso in precedenza dichiarazioni che ricollegavano l'omicidio a motivazioni del tutto diverse ed estranee alle vicende politiche oggetto del procedimento; deve altresì essere evidenziato che la ricostruzione del collaborante risulta generica in ordine alle concrete ragioni del contrasto tra Andò e Santapaola ed alle modalità di composizione dello stesso, nonché del tutto contraddittoria ed ingiustificata sotto il profilo logico, non apparendo coerente che il clan decidesse contemporaneamente di sostenere politicamente un candidato in cui non riponeva alcuna fiducia, tanto da decidere di eliminarlo. Avola ha inoltre espressamente dichiarato di non essere a conoscenza di alcun tipo di favori o favoritismi resi al clan dall'Andò, né di accordi elettorali in ordine alle consultazioni del 1983 (D: "Ha saputo quali furono poi i rapporti di Andò, se ve ne furono con l'organizzazione vostra?" R: "Sempre per quel che mi raccontava il D'Agata i rapporti li hanno allacciati la famiglia Santapaola bene, per un periodo sono andati bene poi, *sempre per sentito dire* so che l'onorevole Andò ha promesso certe cose e poi non le ha fatte, ha fatto arrivare i Vespri siciliani, i soldati…", pagg. 6 e 7 del verbale dell'udienza del 13.7.1998; D: "Questi rapporti buoni in che cosa si sono manifestati, quali favori ha fatto l'onorevole Andò all'organizzazione?" R: "No, *io non li so i favori che ha fatto*… io non so a quale favore si riferisca"; pag. 25; D: "Lei sa se nell'83 si votò o comunque vennero date disposizioni per votare l'onorevole Andò?" R: "No, *non mi ricordo*", pag 27; D: "…è a sua conoscenza, Avola, quali promesse abbia mai fatto, se ne ha fatte, all'organizzazione l'onorevole Andò? Cioè a cosa doveva servire l'organizzazione all'onorevole Andò?" R: "Io so soltanto che si doveva… questa persona doveva stare vicina alla famiglia per leggi, per avere una

persona importante vicino... come fanno tutte le organizzazioni mafiose." D: "Quindi nulla di particolare." R: "No.", pagg. 54 e 55), e ciò da un lato evidenzia l'assenza di elementi accusatori specifici e puntuali in ordine ai quali orientare la ricerca di possibili riscontri, mentre d'altro lato appare emblematico di una conoscenza dei fatti da parte del collaborante del tutto indiretta e parziale, soprattutto in considerazione del lungo arco temporale in cui i rapporti tra il Santapaola e l'Andò si sarebbero protratti e degli incarichi politici di rilievo ricoperti da quest'ultimo.

Il collaborante, inoltre, ha negato di aver mai discusso con Samperi Severino Claudio e con Puglisi Pietro dell'appoggio elettorale da fornire all'Andò, e ciò appare in contrasto con quanto riferito dallo stesso Samperi, il quale riferisce invece di aver ricevuto nel 1983 da Puglisi Pietro l'incarico di effettuare la campagna elettorale in favore dell'Andò, specificando addirittura che "...nell'83 abbiamo fatto una campagna abbastanza spietata diciamo... nell'83 era il Puglisi, Piero Puglisi che ci dava l'incarico di distribuire questi volantini a tutti noi" (pag. 65 del verbale dell'udienza del 13.7.1998).

Anche con riferimento alle dichiarazioni del Samperi deve essere evidenziato che il collaborante non riesce a fornire alcun elemento specifico in ordine ai rapporti esistenti tra l'Andò e l'organizzazione malavitosa (D: "C'era una ragione particolare per la quale bisognava votare l'onorevole Andò oppure...?" R: "Si diceva che salendo lui, per la giustizia, per la politica, insomma si era a posto." D: "In che senso e chi lo diceva?" R: "*Si diceva dal Piero Puglisi* e... insomma, tutti noi, diciamo, si è sparsa questa voce che bisognava votare lui perché era una garanzia per noi tutti.", pag. 65; D: "...era un tentativo che facevate nell'83 di votare Andò, oppure c'erano stati dei rapporti pregressi con Andò, un accordo pregresso con Andò?" R: "Guardi, *non lo so gli accordi che già c'erano stati o meno*. Io le posso dire che in quell'epoca noi dovevamo fare di portavoce e fare votare Salvo Andò, questo le posso dire.", pagg. 72 e 73; D: "Lei ha sentito parlare di promesse precise che avrebbe fatto l'onorevole Andò?" R: "No, *guardi di*

promesse precise no, però che ci serviva a noi questo politico, questo sì, se ne parlava.", pagg. 74 e 75; "...*non lo so se ci sono stati dei favori*, degli scambi, qualcosa, non lo so.", pag 81), e riferisce di incontri avvenuti con il Santapaola solo molto tempo dopo e di cui avrebbe avuto conoscenza indiretta ("...io so che negli ultimi tempi si sono incontrati. Si sono incontrati Santapaola con Andò"; "...il Piero Puglisi e Tuccio, queste cose diciamo... loro facevano capire che si incontrava già Salvo Andò con Santapaola, che si incontrava... non ricordo però se... non so però se in quel periodo si incontrò Salvo Andò", pagg. 90 e 91).

Il collaborante ha altresì dichiarato di aver ricevuto nel 1983 da una conoscente, la signora Arena Giovanna, l'invito a sostenere l'onorevole Andò nelle consultazioni elettorali, e di essersi recato insieme alla suddetta presso la "segreteria politica" dell'Andò, dove aveva ricevuto "un po' di soldi, buoni di benzina, tutte queste cose...". L'episodio non solo appare scarsamente credibile, atteso che risulta poco verosimile che il collaborante, incaricato dal suo clan di promuovere la campagna elettorale in favore dell'Andò, non abbia a sua volta colto l'occasione per svolgere il compito assegnatogli avvalendosi anche della collaborazione dell'Arena, ma è stato altresì smentito esplicitamente da quest'ultima, la quale ha fornito specifici riferimenti in ordine ai rapporti intercorsi con il Samperi.

Considerazioni analoghe in ordine alla genericità delle dichiarazioni accusatorie relative all'esistenza di rapporti tra il Santapaola e l'Andò vanno formulate con riferimento alle circostanze riferite dai collaboranti Grazioso Giuseppe e Pulvirenti Giuseppe.

I suddetti collaboranti, infatti, hanno riferito in ordine ad incontri ed accordi intervenuti tra l'associazione e Santoro Filippo, segretario del P.S.I. di Misterbianco, indicando specificamente quest'ultimo quale referente politico del clan e senza indicare elementi univocamente indicativi dell'effettivo agire del Santoro per conto dell'Andò. Il Pulvirenti, in particolare, ha dichiarato che l'iniziativa di sostenere Andò provenne direttamente dal Santoro ("Solo da Santoro e il cognato di Santapaola, che

erano insieme nel lavoro, solo di lui fu portato, poi di altre persone non lo posso affermare...", pag. 115 del verbale di udienza del 22.11.1996), che le aspettative in ordine ai benefici derivanti al clan erano strettamente legati alla zona di Misterbianco, e quindi allo stesso Santoro, e che era stato quest'ultimo, proponendosi quale portavoce dell'Andò, a stringere accordi con il Santapaola ("Gli interessi erano di più a Misterbianco... Santoro permetteva insomma che si aprivano dei lavori a Misterbianco, perché c'era lui nell'amministrazione... l'impegno più forte l'aveva a Misterbianco... i patti, io, sempre parlando, quando si sta parlando che viene questo Filippo Santoro, ci dissi a Nitto, <<ma noialtri abbiamo da portare avanti il socialismo, perché ci sono buone speranze di lavoro, di cose e poi in seguito il partito, se diventerà forte, vediamo insomma, possono nascere cose più sopra, più avanti, più forti>>, questo, noialtri speravamo anche a livello di magistrati..."; D: "Quindi erano solo speranze in sostanza?" R: "Certo, speranze che avevamo, non è che avevo una cosa già affermativa non l'avevo.", pagg. 122, 123 e 124)

Rileva il Tribunale che dalle suddette dichiarazioni non solo non emergono elementi direttamente indizianti nei confronti dell'Andò, al quale non può certo essere attribuito il concorso nella condotta del Santoro sulla base di mere presunzioni legate all'appartenenza allo stesso partito, ma lo stesso quadro complessivo relativo all'interessamento dell'associazione mafiosa nelle vicende elettorali risulta legato ad una dimensione strettamente locale, ed appare significativo che il Pulvirenti, il quale ricopriva all'epoca un ruolo di grande rilievo nel sodalizio criminoso, nonostante l'estrema importanza della vicenda in esame vi partecipasse solo marginalmente e con un impegno del tutto differente rispetto a quello prospettato da altri collaboranti.

Il Pulvirenti, inoltre, ha evidenziato come le scelte elettorali del clan fossero generalmente determinate da circostanze esterne ai candidati alle elezioni, e sostanzialmente legate alla promozione di idee politiche ritenute "utili" o "vantaggiose", a prescindere da chi ne fosse il promotore

("...cercavamo, insomma, di portare qualche partito che poteva andare avanti... prima si parlava di Pannella una volta, poi si parlava del socialista, in generale si parlava anche del socialista...", pag. 115).

Ritiene il Tribunale che anche alle dichiarazioni rese dagli altri collaboranti esaminati nel presente procedimento non possa essere attribuita rilevanza accusatoria, atteso che le stesse spesso provengono dalle fonti sopra esaminate e ne replicano la contraddittorietà ed il carattere generico, senza fornire elementi specifici in ordine all'esistenza di legami diretti tra l'Andò e gli altri imputati.

Licciardello Alfio, sentito all'udienza del 22.11.1996, indica Pulvirenti Giuseppe quale fonte dell'ordine di votare Andò, replicando le generiche affermazioni in ordine al malcontento del clan per l'operazione Vespri Siciliani. Considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento alle indicazioni fornite da Grancagnolo Carmelo, da Licciardello Giuseppe, da Malvagna Filippo, da La Piana Santo, da Cosentino Antonino, da Cambria Giovanni: nessuno dei suddetti collaboranti ha aggiunto elementi suscettibili di riscontro in ordine all'esistenza di concreti accordi tra il clan malavitoso e l'Andò.

Nessun riscontro è stato raccolto in ordine alla veridicità di quanto affermato da Saitta Pietro in ordine all'interessamento dell'Andò per fargli ottenere il diploma di conseguimento della licenza media, non essendo stato individuato alcun soggetto corrispondente ai nominativi ed alle caratteristiche indicate dal collaborante.

Ritiene il Tribunale che non possa essere considerato significativo l'episodio descritto da Pino Orazio, il quale ha riferito in ordine ad un incontro da lui avuto con l'Andò all'interno della discoteca "Medea 5". Il collaborante ha infatti precisato di non essere stato invitato alla (presunta, in quanto non vi è prova che sa mai stata organizzata in quel luogo dall'Andò) serata di festeggiamenti elettorali, non ha saputo collocare temporalmente l'evento rispetto allo svolgimento delle elezioni del 1987, ha riferito di esser stato in contatto solo brevemente con l'Andò all'arrivo di quest'ultimo tra la

folla e di essere stato immediatamente dirottato verso un altro interlocutore, del quale non è riuscito a ricordare il nome, in ordine alla possibilità di ottenere un esito positivo per il procedimento in corso per l'applicazione nei suoi confronti di una misura di prevenzione personale. In considerazione delle circostanze indicate risulta evidente che, se anche fosse dimostrata la veridicità del racconto, l'Andò non ebbe in realtà alcun colloquio con il Pino né evidenziò comportamenti emblematici della disponibilità a farlo, e l'episodio appare riconducibile ad una occasione pubblica di contatto con gli elettori molto comune per i candidati nel periodo elettorale.

Lo stesso Pino ha ammesso peraltro che il "favore" richiesto non venne ottenuto, ed anzi il procedimento di prevenzione ebbe esito a lui sfavorevole e si concluse in modo migliore solo in Cassazione e "per merito dell'avvocato".

Litrico Matteo riferisce circostanze generiche, apprese *de relato*, in ordine al supporto elettorale fornito dal clan ad Andò, negando tuttavia di essere a conoscenza di rapporti personali e diretti tra quest'ultimo ed il Santapaola, ricostruendo fatti avvenuti in un periodo successivo ai fatti in contestazione.

Il collaborante, peraltro, pur avendo conosciuto personalmente l'onorevole Andò riferisce unicamente in ordine a circostanze apprese da elementi legati all'ambiente malavitoso (dai quali ha dichiarato di aver anche subito azioni delittuose) dichiarando in modo contraddittorio dapprima che "...il clan doveva portare uomini che indicava l'onorevole Salvo Andò", e citando poi come esempio della denunciata contiguità un episodio relativo al pagamento di una somma ingente da parte di tale Tringali per ottenere il supporto elettorale del sodalizio criminoso.

In ordine a tale ultima vicenda deve peraltro essere rilevato che il procedimento avviato nei confronti del Tringali per il c.d. "voto di scambio" cui il Litrico ed altri collaboranti hanno fatto riferimento si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, su richiesta conforme del P.M., e la suddetta decisione, passata in giudicato, non solo impedisce di

trarre elementi accusatori dai riferimenti relativi alla suddetta vicenda, ma costituisce un riscontro negativo in ordine alla credibilità delle circostanze riferite al riguardo e smentite, nel relativo procedimento, all'esito della valutazione di un più ampio e specifico approfondimento probatorio.

Le circostanze riferite da Siino Angelo risultano frammentarie ed indirette, atteso che lo stesso si interessava delle vicende di Cosa Nostra nella zona orientale della Sicilia ed ha riferito, *de relato*, di un presunto incontro tra l'Andò ed Ercolano Giuseppe, smentito da quest'ultimo e comunque privo di riscontri oggettivi.

Il colonnello Riccio Michele, sentito all'udienza del 17.3.1999, ha riferito circostanze apprese dal collaborante Ilardo Luigi, del tutto inutilizzabili a fini accusatori per l'impossibilità di sottoporre le stesse alla verifica di adeguati riscontri oggettivi (da individuare non nel contenuto delle conversazioni avvenute tra il Riccio e l'Ilardo, bensì quale elemento esterno di conferma del racconto di quest'ultimo), trattandosi, per esplicita ammissione del Riccio, di notizie (peraltro generiche in ordine alla posizione dell'Andò) raccolte dall'Ilardo tra le voci correnti nell'ambiente malvitoso (D: "Ilardo le ha mai detto di aver incontrato l'on.le Andò?" R: "No." D: "...o di essere stato presente a questi incontri tra l'on.le Andò e questi soggetti?" R: "No, *lui non è mai stato presente, ha riferito delle voci ufficiali*, cioè i discorsi che lui ha fatto su Salvo Andò erano discorsi ufficiali di Cosa Nostra.", pag. 22 del verbale di udienza del 17.3.1999).

Ritiene il Tribunale che il quadro probatorio sopra esaminato evidenzi l'insussistenza di elementi in ordine all'esistenza di rapporti diretti tra l'Andò e l'organizzazione capeggiata dal Santapaola: alle dichiarazioni sopra esaminate, infatti, non può essere attribuita sufficiente valenza accusatoria, in considerazione della genericità, dell'assenza di riscontri, del carattere indiretto, delle discrepanze e contraddizioni evidenziate.

Dall'analisi di tutte le dichiarazioni sopra esaminate emerge peraltro l'assoluta insussistenza dell'elemento costitutivo del reato in contestazione, atteso che le modalità di propaganda elettorale riferite dai collaboranti

escludono non solo non solo il ricorso a forme esplicite di violenza o di minaccia nei confronti degli elettori, ma altresì che venisse implicitamente prospettato un "obbligo" di assecondare la richiesta di voto.

Si vedano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di Avola, il quale riferisce di una "campagna elettorale" effettuata con modalità identiche a quelle ordinariamente svolte da tutti i sostenitori di candidati alle elezioni, riferendo addirittura in ordine ad aiuti in denaro alle persone più povere: "...girando i quartieri si..., diciamo che si prometteva alla povera gente che le cose si miglioravano, lavoro, se c'era da aiutarli finanziariamente li aiutavamo..."(v. pag. 9 del verbale dell'udienza del 13.7.1998), o le affermazioni del Samperi, il quale ha dichiarato che "si andava da tutti, diciamo, da tutti noi nei varì quartieri e si faceva votare Salvo Andò" (v. pag 66 del verbale dell'udienza del 13.7.1998).

Lo stesso P.M., in sede di conclusioni, ha chiesto che venisse esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 101 D.P.R. 361/57, prendendo atto del fatto che "nessuno dei collaboranti ha mai fatto riferimento all'utilizzo di armi allorchè si era chiesto o imposto di votare in favore di Andò; né del resto è emerso con sufficiente certezza che sia mai stato speso esplicitamente il nome dell'organizzazione mafiosa", come riportato nella memoria conclusiva prodotta. L'esclusione della circostanza di cui all'art. 101 D.P.R. 361/57, tuttavia, implica nel caso in esame l'insussistenza del reato stesso, atteso che la consumazione del delitto viene ricollegata nell'imputazione, e secondo lo stesso assunto accusatorio, ad una coercizione della volontà degli elettori realizzata attraverso l'uso del potere di intimidazione derivante dall'appartenenza ad un'associazione mafiosa, e non emergendo dagli atti l'uso di modalità o strumenti diversi per indirizzare il voto dei cittadini.

Il Tribunale ritiene altresì che non possa essere attribuita rilevanza agli elementi indicati dal P.M. quali riscontri oggettivi all'assunto accusatorio: il rinvenimento di un bigliettino con la frase "Cari Saluti" e la firma "Salvo Andò" presso l'abitazione di Grasso Antonio (ove il Santapaola avrebbe

trascorso un periodo della sua latitanza), e l'invio di un fax da parte di Caponnetto Anastasio, titolare del supermercato "Superesse", a tale Alfio Spadaro e con l'annotazione di mostrarlo all'onorevole Andò.

In ordine al bigliettino di saluto, deve anzitutto essere rilevato che la sottoscrizione dello stesso è stata disconosciuta dall'Andò e che la differenza tra la firma di quest'ultimo (il quale ha fornito numerosi saggi grafici) e quella apposta sul cartoncino in oggetto appare evidente anche ad un'analisi sommaria. L'assunto difensivo risulta confortato dalle dichiarazioni rese dal teste Di Maria Claudio, sentito all'udienza del 26.2.1996, il quale è stato collaboratore dell'Andò nella segreteria che quest'ultimo teneva a Catania.

Il Di Maria ha riferito che i bigliettini contenenti frasi di saluto o di auguri venivano sempre firmati da Andò, oppure venivano stampati in più esemplari in tipografia con una firma apposta in precedenza sull'originale; in ordine al cartoncino in sequestro ha dichiarato di non aver mai visto un tipo di sottoscrizione analogo tra quelle abitualmente utilizzate dall'Andò, rilevando altresì la difformità dei caratteri di stampa e della composizione del bigliettino rispetto a quelli in uso presso la Camera dei Deputati e da lui conosciuti quali ufficiali.

Rileva altresì il Tribunale che il bigliettino in esame è stato rinvenuto privo di busta e pertanto, se anche fosse stata accertata la provenienza da parte dell'Andò, non sarebbe comunque possibile individuarne il destinatario né risalire alle circostanze in cui il Grasso ne sarebbe venuto in possesso.

Ritiene il Tribunale che debba essere attribuita rilevanza probatoria sostanzialmente neutra anche al fax inviato dal Caponnetto; quest'ultimo ha infatti dichiarato di aver spedito il documento, costituito dalla fotocopia di un articolo relativo alla possibilità di operazioni governative che favorissero il settore della grande distribuzione, ad Alfio Spadaro nella speranza che quest'ultimo potesse discuterne con Andò. In atti non vi è prova che il fax sia stato effettivamente oggetto di interessamento da parte dello stesso

Spadaro (il quale ha dichiarato di non ricordare di averlo ricevuto) o dell'Andò, e l'assunto accusatorio secondo il quale l'episodio dovrebbe essere espressione di un'attività di quest'ultimo volta a favorire gli interessi del clan nel settore dei supermercati e della grande distribuzione costituisce un'ipotesi ricostruttiva priva di riscontri concreti. Le dichiarazioni rese al riguardo dal Caponnetto e dallo Spadaro risultano peraltro del tutto congrue rispetto al contenuto del fax ed al contenuto delle frasi ivi contenute.

L'assunto difensivo dell'Andò risulta ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni rese al Tribunale da Salluzzo Ernesto all'udienza del 13.1.1997. Il Salluzzo, militante del partito socialista fin dal 1961, nel 1985 aveva inviato a Bettino Craxi, all'epoca Segretario Nazionale del P.S.I, una missiva in cui veniva evidenziata la problematica legata ai rapporti esistenti tra Salvo Andò ed Andrea Finocchiaro, attivista del partito ucciso nel 1983. Nella lettera si denunciava il ruolo svolto dal Finocchiaro quale personaggio di collegamento con gli ambienti malavitosi di Catania e si invocava chiarezza in ordine ai legami esistenti tra questi ultimi e la struttura politica catanese del partito socialista.

Il Salluzzo ha chiarito che la sua iniziativa deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione politica da lui svolta all'epoca, e letta alla luce della forte conflittualità che esisteva con l'Andò ("...tutto questo nasce peraltro in un periodo in cui io avevo un conflitto gravissimo con l'onorevole Andò, conflitto di natura politica", pag. 6 del verbale di udienza del 13.1.1997).

Il testo della missiva, peraltro, evidenzia già il carattere di critica politica sotteso al giudizio del Salluzzo, e si propone espressamente come stimolo all'accertamento di fatti interni alla struttura del partito ed oggetto di dubbi, voci e sospetti, ma certo non comprovati all'epoca da riscontri, né confermati successivamente dai controlli effettuati dalla struttura nazionale del partito socialista, come confermato dallo stesso Salluzzo nel riferire in ordine alle verifiche successive all'uccisione del Finocchiaro, che il teste ha anzi dichiarato di considerare, prima che emergessero le circostanze

trascorso un periodo della sua latitanza), e l'invio di un fax da parte di Caponnetto Anastasio, titolare del supermercato "Superesse", a tale Alfio Spadaro e con l'annotazione di mostrarlo all'onorevole Andò.

In ordine al bigliettino di saluto, deve anzitutto essere rilevato che la sottoscrizione dello stesso è stata disconosciuta dall'Andò e che la differenza tra la firma di quest'ultimo (il quale ha fornito numerosi saggi grafici) e quella apposta sul cartoncino in oggetto appare evidente anche ad un'analisi sommaria. L'assunto difensivo risulta confortato dalle dichiarazioni rese dal teste Di Maria Claudio, sentito all'udienza del 26.2.1996, il quale è stato collaboratore dell'Andò nella segreteria che quest'ultimo teneva a Catania.

Il Di Maria ha riferito che i bigliettini contenenti frasi di saluto o di auguri venivano sempre firmati da Andò, oppure venivano stampati in più esemplari in tipografia con una firma apposta in precedenza sull'originale; in ordine al cartoncino in sequestro ha dichiarato di non aver mai visto un tipo di sottoscrizione analogo tra quelle abitualmente utilizzate dall'Andò, rilevando altresì la difformità dei caratteri di stampa e della composizione del bigliettino rispetto a quelli in uso presso la Camera dei Deputati e da lui conosciuti quali ufficiali.

Rileva altresì il Tribunale che il bigliettino in esame è stato rinvenuto privo di busta e pertanto, se anche fosse stata accertata la provenienza da parte dell'Andò, non sarebbe comunque possibile individuarne il destinatario né risalire alle circostanze in cui il Grasso ne sarebbe venuto in possesso.

Ritiene il Tribunale che debba essere attribuita rilevanza probatoria sostanzialmente neutra anche al fax inviato dal Caponnetto; quest'ultimo ha infatti dichiarato di aver spedito il documento, costituito dalla fotocopia di un articolo relativo alla possibilità di operazioni governative che favorissero il settore della grande distribuzione, ad Alfio Spadaro nella speranza che quest'ultimo potesse discuterne con Andò. In atti non vi è prova che il fax sia stato effettivamente oggetto di interessamento da parte dello stesso

Spadaro (il quale ha dichiarato di non ricordare di averlo ricevuto) o dell'Andò, e l'assunto accusatorio secondo il quale l'episodio dovrebbe essere espressione di un'attività di quest'ultimo volta a favorire gli interessi del clan nel settore dei supermercati e della grande distribuzione costituisce un'ipotesi ricostruttiva priva di riscontri concreti. Le dichiarazioni rese al riguardo dal Caponnetto e dallo Spadaro risultano peraltro del tutto congrue rispetto al contenuto del fax ed al contenuto delle frasi ivi contenute.

L'assunto difensivo dell'Andò risulta ulteriormente rafforzato dalle dichiarazioni rese al Tribunale da Salluzzo Ernesto all'udienza del 13.1.1997. Il Salluzzo, militante del partito socialista fin dal 1961, nel 1985 aveva inviato a Bettino Craxi, all'epoca Segretario Nazionale del P.S.I, una missiva in cui veniva evidenziata la problematica legata ai rapporti esistenti tra Salvo Andò ed Andrea Finocchiaro, attivista del partito ucciso nel 1983. Nella lettera si denunciava il ruolo svolto dal Finocchiaro quale personaggio di collegamento con gli ambienti malavitosi di Catania e si invocava chiarezza in ordine ai legami esistenti tra questi ultimi e la struttura politica catanese del partito socialista.

Il Salluzzo ha chiarito che la sua iniziativa deve essere inquadrata nell'ambito dell'azione politica da lui svolta all'epoca, e letta alla luce della forte conflittualità che esisteva con l'Andò ("...tutto questo nasce peraltro in un periodo in cui io avevo un conflitto gravissimo con l'onorevole Andò, conflitto di natura politica", pag. 6 del verbale di udienza del 13.1.1997).

Il testo della missiva, peraltro, evidenzia già il carattere di critica politica sotteso al giudizio del Salluzzo, e si propone espressamente come stimolo all'accertamento di fatti interni alla struttura del partito ed oggetto di dubbi, voci e sospetti, ma certo non comprovati all'epoca da riscontri, né confermati successivamente dai controlli effettuati dalla struttura nazionale del partito socialista, come confermato dallo stesso Salluzzo nel riferire in ordine alle verifiche successive all'uccisione del Finocchiaro, che il teste ha anzi dichiarato di considerare, prima che emergessero le circostanze

dell'omicidio "un attivista molto apprezzato nel partito... io lo conoscevo ed avevo grande simpatia per lui".

Il quadro accusatorio risulta infine contrastato e smentito dalle dichiarazioni rese dai numerosi ed autorevoli testi sentiti su richiesta della difesa dell'Andò (tra i quali gli on.li Contri ed Ayala che hanno fornito un quadro preciso e puntuale dell'attività politica svolta dall'on.le Andò), i quali hanno descritto un impegno costante dello stesso nel perseguire forme di lotta alla criminalità organizzata in evidente contrasto con la contestata tesi accusatoria, testimoniato non soltanto dalla pubblicazione di numerosi scritti contro la struttura e la mentalità mafiosa, ma altresì dall'operazione c.d. "Vespri siciliani", espressione concreta dell'intervento della struttura statale a salvaguardia della sicurezza e della legalità in Sicilia.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte questo Tribunale ritiene che gli imputati debbano essere assolti dall'imputazione loro ascritta perché il fatto non sussiste.

Attesa la natura delle questioni trattate e l'ampiezza del materiale probatorio raccolto, si indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve Santapaola Benedetto, Puglisi Pietro ed Andò Salvatore dal delitto loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste.

Indica il termine di giorni novanta per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Catania, 6 giugno 2000

Il Presidente

Il giudice est.

Art. 27 Il 31.5 2002